

N. R.G. 8596/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2021, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott. Giovanni SALINA	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 8596/2017, promossa da:

GFT SRL (C.F. 02441810351), con il patrocinio dell'avv. CHIARELLI PAOLO

ATTORE

contro

MARCO BERTOLOTTI (C.F. BRTMRC60M25H223S), con il patrocinio dell'avv. GACCIOLI MATTEO e dell'avv. RASILE FILIPPO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Nel merito: 1) Accertarsi la responsabilità del signor Marco Bertolotti nei confronti dell'attrice ex artt. 2476 c.c., 2392 c.c., 2393 c.c., per i fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione.

2) Condannarsi conseguentemente il signor Marco Bertolotti a risarcire all'attrice i danni subiti, che si indicano nella somma di € 4.195.162, o in quella diversa che



risulterà digiustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria (...).”

I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutti gli esposti motivi, con le opportune declaratorie:

- in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza, e/o l’improponibilità delle domande proposte da GFT srl nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia all’arbitro unico previsto dall’art. 28 dello statuto della società GFT;

- nel merito, rigettare le domande avanzate nei confronti del sig. Marco Bertolotti perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto e diritto e - comunque - non provate, assolvendo il convenuto da ogni pretesa di parte attrice;

- in subordine nel merito, per scrupolo, per la non creduta ipotesi di prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale adito, e nel solo caso di accertamento di un qualsivoglia profilo di responsabilità del rag. Marco Bertolotti, limitare la condanna del convenuto anche in base al concorso di colpa degli altri soggetti (responsabili in solido o meno) sulla base di quanto risulterà agli atti.

In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre 15% per rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.F.T. S.r.l. conveniva in giudizio BERTOLOTTI Marco, Presidente e amministratore delegato della società, esercitando nei suoi confronti l’azione di responsabilità di cui agli artt. 2476, 2392, 2393 c.c., per condotte asseritamente commesse in violazione dei doveri di legge e statutari.

G.F.T. S.r.l. esponeva che il BERTOLOTTI, socio al 10 % di G.F.T. S.r.l. costituita nel 2010, era stato nominato all’inizio amministratore unico, poi Presidente del CdA, e aveva pure assunto il ruolo di Dirigente, con la retribuzione lorda annua di € 143.097,00.

In particolare parte attrice indicava e descriveva i seguenti profili di responsabilità dell’amministratore:

a) mancata risoluzione delle problematiche relative all’assenteismo del personale, in media del 10 % e con punte del 15 %, dovuto alle frequenti richieste di malattia e infortuni, fenomeno che aveva costituito il principale motivo dei ritardi nelle consegne; il danno veniva quantificato in € 316.911,00 per gli anni 2014-2016, in base ai costi sostenuti per le sostituzioni effettuate per mezzo del lavoro interinale;



- b) elevate percentuali di scarto dei prodotti, pari al 13,45 % nel secondo trimestre 2015, con danni quantificati in € 838.474,00;
- c) elevate percentuali di reso dai clienti, con danni quantificati in € 1.377.034,00;
- d) assunzione di personale, con il passaggio da 80 a 110 dipendenti tra il 2010 e il 2011, e successivo avvio nel 2015 di una politica di riduzione del personale dovuta al forte calo di fatturato, con costi sostenuti dalla società per incentivare le dimissioni dei dipendenti in soprannumero, pari ad € 738.778,62;
- e) mancata attuazione dell'accordo concluso il 18.01.2016 tra la società e il BERTOLOTTI, contenente la ridefinizione delle sue mansioni di dirigente, con un ridimensionamento dei compiti a fronte dell'assegnazione di alcuni incarichi ad altre figure professionali, e conseguente riduzione della retribuzione lorda annuale a € 79.080,03; i maggiori costi per G.F.T. S.r.l. venivano quantificati in € 92.116,18;
- f) irregolare gestione dei permessi ed utilizzo dei beni aziendali, con un danno quantificato in € 10.000,00;
- g) indebita attribuzione al BERTOLOTTI di un compenso straordinario, a seguito di un infortunio subito dall'amministratore, che ne aveva determinato l'assenza tra il 24.08.2013 e il 17.01.2014 (con costi totalmente a carico dell'azienda); l'assemblea aveva erroneamente deliberato il compenso sulla base delle false informazioni ricevute dall'interessato circa la mancata percezione di un indennizzo, nonostante la retribuzione a lui integralmente versata, con un danno quantificato in € 99.600,00;
- h) costi sostenuti per la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del CdA in data 29.07.2016, dopo aver rilevato ingenti perdite, considerata l'impossibilità di acquistare dal Fallimento Tecnologie S.r.l. l'azienda oggetto di contratto di affitto; la domanda veniva poi rinunciata nel mese di dicembre dello stesso anno, a seguito del finanziamento del socio TMB, che avrebbe consentito, con la rinuncia alla procedura, di effettuare l'acquisto dell'azienda, senza blocchi di produzione; i costi sostenuti per la procedura venivano quantificati in € 180.000,00 e le perdite dovute alla mancata conferma degli ordini dei clienti, nella situazione di difficoltà economica in cui la società versava prima della ricapitalizzazione, erano determinate in € 500.000,00;
- i) danni cagionati alla società in conseguenza delle violazioni doganali commesse negli anni 2010-2013, che hanno comportato accertamenti fiscali per € 170.374,00 di maggiore imposta dovuta, oltre ad € 13.854,00 per interessi ed € 28.395,00 per sanzioni. In conclusione, parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità di BERTOLOTTI Marco quale amministratore della società e conseguentemente condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni cagionati alla società, quantificati in complessivi € 4.195.162,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Nella comparsa di costituzione e risposta, BERTOLOTTI Marco eccepiva preliminarmente l'incompetenza di questo Ufficio giudiziario, evidenziando che alla data delle sue dimissioni dalla carica di amministratore, rassegnate il 26.09.2016, la



clausola dell'art. 28 dello Statuto sociale, all'epoca vigente, prevedeva la competenza arbitrale per le controversie sorte tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti; precisava che la successiva soppressione della clausola compromissoria (avvenuta dopo la cessazione del rapporto tra amministratore e società) non era in grado di far venire meno la competenza dell'arbitro, posto che la clausola suddetta era divenuta vincolante per l'amministratore a seguito dell'accettazione dell'incarico ed era dunque entrata a far parte della disciplina applicabile al rapporto bilaterale intercorso tra lo stesso e la società.

Nel merito, il convenuto deduceva la genericità e l'indeterminatezza degli addebiti a lui rivolti, e comunque ne rilevava l'infondatezza, evidenziando che il BERTOLOTTI era stato componente di un organo di amministrazione a composizione collegiale e che i fatti ascritti dalla società attrice non erano riferibili alla sua condotta.

Con particolare riferimento alla mancata attuazione dell'accordo concluso il 18.01.2016 tra la società e il BERTOLOTTI, contenente il ridimensionamento dei suoi compiti di dirigente e la conseguente riduzione della retribuzione, il convenuto rilevava che il CdA del 18.01.2016 aveva delegato al consigliere ZANETTI Andrea i poteri necessari al perfezionamento e alla gestione del rapporto di lavoro, cosicché eventuali inadempimenti avrebbero potuto essere ascritti solo a quest'ultimo.

In relazione al compenso straordinario liquidato in favore del BERTOLOTTI, in occasione dell'infortunio subito, evidenziava che detto importo era stato deliberato dall'assemblea per l'attività svolta dall'amministratore e per il danno ricevuto nello svolgimento delle sue funzioni.

Il convenuto rilevava poi l'infondatezza e la pretestuosità degli altri profili di responsabilità a lui ascritti dalla società attrice, indicandone le ragioni.

Quindi chiedeva, in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna, nel merito, rigettare le domande avversarie e, in subordine, in caso di accertamento della propria responsabilità, limitare la condanna in base al concorso di colpa degli altri soggetti, responsabili in solido.

L'attività istruttoria si svolgeva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; inoltre, venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed assunte le prove testimoniali dedotte da parte attrice, ritenute ammissibili, nonché la prova contraria richiesta dal convenuto.

Non venivano ammesse le ulteriori prove richieste, per le ragioni esposte nell'ordinanza dell'8.06.2018.

Nel parallelo procedimento cautelare promosso dalla società G.F.T. S.r.l., veniva disposto il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni di proprietà di BERTOLOTTI Marco, fino alla concorrenza di € 260.000,00, con decreto del 10.11.2020, poi confermato nella misura di € 257.143,00 con ordinanza del 21.01.2021, che veniva riformata in sede di reclamo in data 1.07.2021, in ragione della (parziale) carenza del presupposto del *periculum in mora*, con conseguente sottoposizione a vincolo dei beni fino all'importo di € 28.157,00.



Infine, nella presente causa di merito, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano gli scritti conclusionali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Si ritiene, innanzitutto, che l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto sia infondata.

La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l'art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda; in tale data, la clausola compromissoria non era più presente nello Statuto, e dunque la società non avrebbe potuto adire l'arbitro per risolvere la controversia contro l'ex amministratore.

Infatti, in base ai principi generali, la competenza a giudicare deve sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale, dato che essa costituisce un presupposto processuale (Cass. civ. n. 17380 dell'01/09/2015).

In relazione alla questione in esame, si è poi affermato: *“Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri”* (Trib. Napoli, Sez. Specializzata in materia di Impresa, 18/11/2015; nello stesso senso, Trib. Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, 28.09.2015, n. 19198).

Nel merito, la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta in ordine ai profili di responsabilità sopra descritti alle lett. e) ed i), in quanto con riguardo alle relative vicende BERTOLOTTI Marco ha operato, come amministratore della società, in violazione dell'obbligo di osservare criteri di diligente condotta, diretti a salvaguardare il patrimonio aziendale, e ha conseguentemente cagionato un danno alla società.

In relazione al profilo sub lett. e), viene in considerazione, quale condotta di *mala gestio* ascrivibile all'amministratore, la mancata attuazione dell'accordo del 18.01.2016, che al fine di realizzare una riduzione dei costi aziendali prevedeva una ridefinizione delle mansioni del BERTOLOTTI nel ruolo da lui assunto quale dirigente aziendale, a partire dall'1.01.2016, con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro e del compenso annuo ad € 79.080,03, e contestuale assegnazione di alcuni incarichi già svolti dal dirigente ad altre figure professionali; di tale accordo – che doveva essere riprodotto in sede sindacale (Federmanager) per non essere più impugnabile ex art. 2113 c.c. – era stata eseguita solo la parte relativa alla riduzione delle mansioni e dell'orario, mentre il BERTOLOTTI aveva continuato a percepire il compenso originario, con conseguenti maggiori costi a carico di G.F.T. per € 92.116,18.

Il convenuto ha asserito che tale profilo di responsabilità non era a lui ascrivibile, in quanto competente in ordine all'esecuzione dell'accordo era ZANETTI Andrea, quale consigliere delegato al rapporto di lavoro col dirigente. In senso contrario, si osserva che



la delega a ZANETTI riguardava invero la stipulazione dell'accordo del 18.01.2016, mentre il BERTOLOTTI, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, era comunque tenuto a vigilare sull'andamento della gestione e ad assumere le iniziative necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, che nel caso di specie veniva pregiudicato proprio dall'erogazione, a sé medesimo, di un compenso non più dovuto. Inoltre, il BERTOLOTTI, pur essendovi tenuto, non si era attivato per ratificare presso Federmanager l'accordo già concluso, con ciò ostacolandone l'esecutività.

Si osserva che nella comparsa conclusionale, il convenuto, anziché invocare la propria estraneità ai fatti alla luce della delega affidata al consigliere ZANETTI nella gestione della pratica, si è difeso sostenendo che gli accordi con la società e con i soci di riferimento prevedevano che il BERTOLOTTI, nella sua posizione di dirigente, avrebbe ratificato l'accordo dinanzi a Federmanager subito dopo che G.F.T. l'avesse sostituito nel ruolo di presidente e AD: trattasi di circostanze che non risultano provate, non tengono conto dei due distinti ruoli contestualmente assunti dal BERTOLOTTI, come Presidente del CdA e come dirigente aziendale, e sono contrastanti con i dati documentali, ed in particolare con il contenuto dell'accordo del 18.01.2016 (docc. 12 di parte attrice), in cui era espressamente indicato che le nuove mansioni e la relativa retribuzione del dirigente dovessero decorrere dalla data dell'1.01.2016.

L'importo di € 92.116,18, relativo al danno derivante dalla condotta sopra descritta - indicato da parte attrice e non tempestivamente contestato nel *quantum* dal convenuto in corso di causa, ma solo negli scritti conclusionali - è dato dalla differenza tra la retribuzione riconosciuta al BERTOLOTTI, come dirigente, sin dal conferimento dell'incarico previsto dalla delibera assembleare del 10.11.2011, nella misura di € 143.097,00, e quella di € 79.989,00, rideterminata nell'accordo del 18.01.2016, cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e gli oneri accessori (cfr. doc. 1, pag. 3, di parte attrice).

Con riguardo a tale violazione, la domanda di parte attrice non può essere accolta invece in relazione a presunte voci di danno aggiuntive, non tempestivamente dedotte in quanto indicate negli scritti conclusionali, e comunque da ritenersi non provate.

Vengono poi in considerazione i danni cagionati alla società in conseguenza delle violazioni doganali commesse negli anni 2010-2013, che hanno comportato accertamenti fiscali per € 170.374,00 di maggiore imposta dovuta, oltre ad € 13.854,00 per interessi ed € 28.395,00 per sanzioni (docc. 40-44), somme queste ultime ascrivibili a responsabilità dell'amministratore, perché conseguenti all'omesso tempestivo pagamento di quanto dovuto all'Erario. L'irrogazione e l'applicazione delle imposte e delle sanzioni risultano provate in base al processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane, agli avvisi di accertamento e al piano di ammortamento definito a seguito di adesione all'accertamento da parte del contribuente.

Gli altri illeciti contestati al BERTOLOTTI non risultano provati.

In relazione all'indebita attribuzione all'amministratore di un compenso straordinario in forza dell'infortunio da lui subito, che ne aveva determinato l'assenza tra il 24.08.2013 e



17.01.2014 (lett. g), si osserva che effettivamente l'assemblea aveva deliberato il compenso in favore del BERTOLOTTI sulla base delle informazioni ricevute dall'interessato circa la mancata percezione di un corrispettivo, nonostante la retribuzione a lui integralmente versata dall'azienda, come risulta dalle dichiarazioni dei testi BETTO e BARBIERO. Tuttavia, questo Collegio intende valorizzare il fatto che l'assemblea decise di corrispondere il compenso tenendo conto dell'impegno profuso dall'amministratore durante l'assenza giustificata per infortunio: egli inizialmente operò a distanza, prestando assistenza e collaborazione da casa e, dopo il primo mese e mezzo, iniziò a recarsi in ufficio per alcune ore al giorno, diverse volte alla settimana (cfr.: testi CINQUEMANI, BELLEZZA, PAVESI).

Del resto, la delibera assembleare del 28.10.2014, che attribuì all'amministratore il compenso straordinario di € 70.000,00 (doc. 19 di parte attrice), eseguì la decisione già assunta in data 12.12.2013 dall'assemblea, la quale aveva stabilito di trattenere il 30 % dell'indennizzo assicurativo nell'interesse della società G.F.T. e di assegnare il restante 70 % all'amministratore, *“a titolo di riconoscenza per l'assistenza comunque prestata nel periodo di assenza”* (doc. 8 di parte convenuta).

Non può dunque negarsi che le delibere siano state espressione della libera volontà dei soci; peraltro non sono state impugnate e si sono regolarmente perfezionate.

I costi sostenuti per la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del CdA in data 29.07.2016, a seguito di ingenti perdite (lett. h), non pare possano dirsi ingiustificati: la domanda venne presentata in ragione delle difficoltà finanziarie della società - che si trovava nell'impossibilità di acquistare dal Fallimento Tecnologie S.r.l. l'azienda oggetto di contratto di affitto, con conseguente prospettata cessazione dell'attività - e venne successivamente rinunciata, a seguito del finanziamento ottenuto dal socio TMB, che avrebbe consentito di procedere all'acquisto dell'azienda senza blocchi di produzione.

Peraltro, nonostante le ipotesi formulate nelle comunicazioni trasmesse nel mese di luglio 2016 (docc. 26-29 di parte attrice), non risulta che il socio TMB fosse realmente disponibile in quella fase a supportare finanziariamente la società. Nel verbale del CdA del 19.07.2016, veniva riportata la posizione del socio che, in considerazione del deposito dell'istanza di fallimento da parte del Curatore del Fallimento Tecnologie S.r.l., riteneva in quel momento del tutto inutile approfondire altri sforzi per il salvataggio di G.F.T. (doc. 4 di parte convenuta).

Pertanto, non è sostenibile che alla data della presentazione della domanda di concordato la società potesse realisticamente contare su altre soluzioni, idonee a garantirne la continuità aziendale.

Con riguardo ai presunti rimborsi spese ingiustificati e all'utilizzo di beni aziendali (lett. f), le allegazioni di parte attrice appaiono generiche, non supportate da idonea documentazione e quantificate nell'importo di € 10.000,00 in modo del tutto arbitrario.

Oltremodo generiche e indeterminate sono poi le allegazioni di parte attrice relative alle questioni concernenti l'assenteismo, gli scarti di produzione, i resi dalla clientela, la politica relativa all'assunzione del personale (lett. a, b, c, d).



Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri di legge e statuari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c. (Cass. civ. n. 17441/16; Cass. S.U. n. 9100/15).

Nel caso di specie, in relazione ai profili di responsabilità summenzionati, parte attrice non ha offerto alcuna puntuale allegazione né alcuna prova in ordine agli elementi costitutivi degli illeciti, nei termini sopra indicati. Non risultano neppure adeguatamente circostanziate le violazioni degli obblighi di legge e statuari.

Del resto, le contestazioni di parte attrice riguardano per lo più scelte strategiche, volte ad affrontare importanti questioni aziendali. Si osserva al riguardo che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale; dunque, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, fatta salva la possibilità di sindacare l'omissione di specifiche cautele normalmente richieste per scelte di quel tipo, nel caso di specie non puntualmente dedotte (Cass. civ. n. 15470 del 22.06.2017; Cass. civ. n. 3409 del 12.02.2013).

Per quanto esposto, il danno che l'amministratore risulta aver cagionato alla società, per effetto delle uniche violazioni dei doveri inerenti alla carica effettivamente accertate (descritte ai punti e) ed i)), è quantificabile in complessivi € 134.365,18.

Sulla somma così liquidata spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come richiesti da parte attrice.

Non può essere accolta la domanda svolta dal convenuto in via subordinata, al fine di limitare la condanna richiesta da controparte alla quota di responsabilità spettante all'amministratore, poiché l'obbligazione assunta ha natura solidale per i componenti del CdA, cosicché egli è tenuto per intero a provvedere al risarcimento del danno cagionato nei confronti della società attrice.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono integralmente a carico di parte convenuta, individuata come la parte soccombente nel processo, secondo una valutazione globale e unitaria che deve tener conto dell'esito finale del giudizio nel suo insieme, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza: esse vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (con esclusione, nel procedimento cautelare, dei compensi contemplati per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo), tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore del danno accertato.



Dunque, i compensi vengono quantificati, per il presente giudizio di merito, in complessivi € 13.430,00, per il procedimento cautelare in € 5.262,00, per il reclamo in € 3.645,00, oltre ad esborsi ed accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna BERTOLOTTI Marco al pagamento, in favore della società G.F.T. S.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 134.365,18, rivalutata all'attualità dalla data della domanda secondo gli indici ISTAT, oltre ad interessi legali, dalla data della domanda al saldo effettivo, sulla somma via via rivalutata;
- condanna BERTOLOTTI Marco alla refusione, in favore di G.F.T. S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.372,00 per esborsi ed € 22.337,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2021.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio FLORINI

